



PROVINCIA DI ORISTANO

PROVÌNTZIA DE ARISTANIS

SETTORE AMBIENTE E SUOLO
UFFICIO AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 1092 del 24/07/2017

Oggetto: MODIFICA TEMPORANEA NON SOSTANZIALE DELLA DETERMINAZIONE N.31 DEL 14/01/2016 DI AGGIORNAMENTO DELL'AIA N. 248 DEL 31/01/2014 RILASCIATA AL CIPOR PER L'IMPIANTO DI TRATTAMENTO DEI R.S.U E VALORIZZAZIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA A SERVIZIO DELL'AMBITO OTTIMALE DELLA PROVINCIA DI ORISTANO SITO IN LOC. MASANGIONIS - ARBOREA (OR). STOCCAGGIO VARIE TIPOLOGIE DI RIFIUTI AREA S1.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE

- Con propria determinazione n. 323 del 04/08/2008 è stata rilasciata al Consorzio Industriale Provinciale Oristanese (di seguito Gestore) l'autorizzazione integrata ambientale (di seguito AIA) alla realizzazione ed all'esercizio dell'impianto di selezione e trattamento dei Rifiuti Solidi Urbani e Valorizzazione (*attività IPPC di cui al p.to 5.3 dell'allegato VIII D.Lgs. 152/06 ss.mm.ii*) della raccolta differenziata con annessa discarica (*attività IPPC di cui al p.to 5.4 dell'allegato VIII del D.Lgs. 152/06 ss.mm.ii*) sito in località Masangionis – Comune di Arborea.
- Con determinazione n. 248 del 31/01/2014 è stata rinnovata l'AIA rilasciata con determinazione n.323 del 04/08/2008.
- Con determinazione n.31 del 14/01/2016 è stata aggiornata la determinazione n. 248 del 31/01/2014.
- Con determinazione n.604 del 04/04/2016 è stata modificata la determinazione n n.31 del 14/01/2016.
- Con determinazione n.1566 del 29/07/2016 è stata modificata la determinazione n.31 del

Determinazione n. 1092 del 24/07/2017 pag.1/ 5

14/01/2016 .

- Con determinazione n.98 del 01/02/2017 è stata modificata la determinazione n.31 del 14/01/2016.

VISTA la nota prot. n. 2029 del 21/06/2017, successivamente integrata con nota prot. n. 2316 del 11/07/2017 con la quale il Gestore chiede di essere autorizzato a stoccare nell'area S1 dell'installazione in oggetto, varie tipologie di rifiuti oltre quelli già autorizzata.

ESAMINATA la documentazione tecnica allegata alla citata nota prot. n. 2029 del 21/06/2017 comprensiva dell'allegato 2e –Fase 2: Planimetria dello stabilimento con individuazione delle aree di stoccaggio di materie e rifiuti.

VISTA la relazione istruttoria, redatta in data 20/07/2017 dal responsabile dell'istruttoria tecnica, agli atti dell'ufficio autorizzazioni ambientali, la quale evidenzia quanto di seguito riportato:

1. Il Gestore chiede di essere autorizzato a stoccare per un periodo di dodici mesi i rifiuti di seguito riportati: CER 15 01 02 (Rifiuti di plastica mono materiale) – CER 15 01 04 (imballaggi metallici) – CER 15 01 06 (imballaggi in materiale misti) - CER 19 12 04 (plastiche e gomme) - CER 19 12 12 (altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli alla voce 19 12 11), oltre che nelle aree già individuate e autorizzate con determinazione n.31 del 14/01/2016, anche nell'area di stoccaggio S1, della capacità di stoccaggio di 4000mc, al momento sottoutilizzata.
2. Le motivazioni di tale richiesta risiedono nel fatto che:
 - a seguito della qualificazione, da parte del Consorzio COREPLA, della piattaforma di selezione degli imballaggi a Centro di Selezione Spinta (CSS), si rende necessario ottimizzare le aree di stoccaggio dei prodotti e dei sottoprodotti derivanti dalle operazioni di selezione nonché le zone di carico degli automezzi per il ritiro degli imballaggi selezionati.
 - lo stoccaggio delle varie tipologie di rifiuti permetterebbe di fare fronte alla criticità che interessa il territorio regionale riguardo alla non disponibilità degli impianti di valorizzazione delle materie plastiche ove conferire; i due impianti presenti del nord Sardegna sono fermi al fine di operare gli adeguamenti richiesti dal Consorzio COREPLA.
 - lo stoccaggio nell'area S1 delle varie tipologie di rifiuti richieste, permetterebbe di ridurre le criticità che frequentemente si manifestano durante il periodo estivo riguardo il ritiro delle varie tipologie di rifiuti di plastica e conseguente loro accumulo in impianto.
3. L'individuazione dell'area di stoccaggio S1 al momento sottoutilizzata, consentirebbe lo stoccaggio delle varie tipologie di rifiuti individuati, oltre a quelli attualmente autorizzati.

4. La modifica richiesta non determina variazione della capacità massima di stoccaggio autorizzata dell'area S1 che ammonta a 4000mc e non modifica i volumi e le superfici di stoccaggio già autorizzate per la piattaforma di selezione e valorizzazione delle frazioni secche provenienti dalla raccolta differenziata.
5. La modifica richiesta non produce effetti sulle matrici ambientali.
6. La modifica richiesta non necessita, considerata la temporaneità della modifica, variazioni agli elaborati del sistema di gestione ambientale e del piano di monitoraggio e controllo.
7. La proposta di accogliere la richiesta del Gestore consentendo, lo stoccaggio nell'area S1 delle varie tipologie di rifiuti indicati nella richiesta.

CONSIDERATO CHE

- ai sensi della definizione di cui all'art. 5 comma 1 lettera l-bis del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. la modifica proposta dal Gestore è da considerarsi modifica non sostanziale che non richiede il rilascio di una nuova AIA;
- l'articolo 29 nonies del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. prevede che, in caso di modifiche non sostanziali, l'autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale e le relative condizioni.

VISTI

- il decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii.;
- l'articolo 22, comma 4) della L.R. 11 maggio 2006, n. 4 che individua la Provincia quale Autorità competente al rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali (AIA);
- la legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 relativa a "Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali";
- i documenti, *Linee guida regionali in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale* di cui alla delibera G.R. 11.10.2006 n. 43/15, nonché *Guida alla compilazione della domanda di AIA e relativa modulistica* di cui alla determinazione ds/da del 16.11.2006 n. 1763/II;
- la Direttiva 2008/1/CE che modifica e sostituisce la direttiva 96/61/CE (direttiva IPPC) relativa alla prevenzione e la riduzione integrata dell'inquinamento;
- Il Piano Regionale di gestione dei rifiuti, sezione rifiuti urbani approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 73/7 del 20/12/2008;
- la circolare IPPC n. 1 emanata in data 02/10/2009 dalla Direzione Generale Difesa Ambiente della Regione Sardegna- recante indicazione per l'individuazione delle modiche sostanziale e non sostanziale;
- la Delibera della Giunta Provinciale di Oristano n. 59 del 13/04/2012 con la quale sono state confermate per il Settore Ambiente e Attività Produttive le competenze riguardanti il rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali.

VISTO il mandato di pagamento, per gli oneri di istruttoria dovuti, ai sensi dell'allegato III del Decreto Ministeriale 6 marzo 2017 n. 58, in caso di modifiche non sostanziali.

VISTA la regolarità e la correttezza dell'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

VISTA DGR n. 23/6 del 20/04/2016 con la quale, il dott. Massimo Torrente, è stato riconfermato Amministratore Straordinario della Provincia di Oristano.

VISTO il Decreto dell'Amministratore Straordinario della Provincia n. 6 del 01/04/2016 con il quale è stato conferito, al sottoscritto, l'incarico di dirigente del Settore Ambiente e Attività Produttive.

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente riportate e trascritte

Art.1 di autorizzare il Consorzio Industriale Provinciale Oristanese (di seguito Gestore) a stoccare i rifiuti appartenenti alle categorie di CER di seguito riportati, oltreché che nelle aree già autorizzate con determinazione n.31 del 14/01/2016 anche nell'area S1 dell'installazione in oggetto, della capacità autorizzata di 4000mc.

- CER 15 01 02 - Rifiuti di plastica mono materiale
- CER 15 01 04 - imballaggi metallici
- CER 15 01 06 - imballaggi in materiale misti
- CER 19 12 04 - plastiche e gomme
- CER 19 12 12- altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli alla voce 19 12 11

Art.2 Lo stoccaggio nell'area S1 di cui al precedente articolo 1, in deroga a quanto autorizzato con determinazione n.31 del 14/01/2016, ha carattere di temporaneità e dovrà cessare trascorso un anno dal rilascio del presente atto.

Art.3 di approvare l'allegato di seguito elencato che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione e sostituisce temporaneamente l'Allegato 2e – (Fase 2) approvato con determinazione n. 31 del 14/01/2016:

- Allegato 2e – (Fase 2): Planimetria dello stabilimento con individuazione delle aree di

stoccaggio di materie e rifiuti.

Art.4 Restano confermate tutte le condizioni e prescrizioni dell'AIA impartite con provvedimento n. 31 del 14/01/2016 successivamente modificato dalla determinazione n.604 del 04/04/2016, laddove non in contrasto con il presente provvedimento.

- Art.5** In caso di inosservanza dal parte del Gestore di quanto riportato nel presente atto si procederà con quanto riportato all'articolo 11 dell'allegato A "Norme Generali" del provvedimento autorizzativo n. 31 del 14/01/2016.
- Art.6** La richiesta di revisione della presente determinazione dovrà essere indirizzata al Settore Ambiente e Attività Produttive della Provincia di Oristano.
- Art.7** Il presente atto è impugnabile con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, secondo le modalità ed i termini previsti dalla Legge, da qualsiasi soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse, in conformità a quanto previsto dal comma 12, dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii..
- Art.8** Il presente provvedimento è pubblicato, per la durata di 15 (quindici) giorni consecutivi, sull'Albo Pretorio on line della Provincia.

Ai sensi degli artt. 29 quater, comma 13, e 29 decies comma 2, del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., copia del presente provvedimento è messo a disposizione del pubblico presso il sito internet della Provincia di Oristano "<http://www.provincia.or.it>", nonché presso gli uffici dell'amministrazione provinciale siti in Oristano, via Carducci, n. 42.

- Art.9** La presente determinazione è trasmessa al Consorzio Industriale Provinciale Oristanese, all'ARPAS Dipartimento di Oristano, all'Assessorato Difesa Ambiente della Regione Autonoma della Sardegna e al Comune di Arborea.

Oristano li, 24/07/2017

Sottoscritto dal Dirigente
CHERCHI ALBERTO
con firma digitale